

Dott.  
GABRIELE CARRESI  
NOTAIO

Rep. 311.694

Fasc. 44.758

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA  
MODIFICA STATUTO DI ASSOCIAZIONE  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventiquattro del mese di luglio in Scarperia e San Piero, località Campomigliaio, via Campomigliaio n. 85, alle ore ventuno e venti minuti.

Avanti a me dott. GABRIELE CARRESI, Notaio in Borgo San Lorenzo, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

è comparso

- LOMBARDI GABRIELE nato a Borgo San Lorenzo il 15 marzo 1978, residente a Scarperia e San Piero, via Campomigliaio n. 45.

Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale dichiara, sotto personale responsabilità, di non essere, nemmeno per relazione, persona politicamente esposta e dichiara di agire non in proprio ma in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e Legale Rappresentante pro-tempore della associazione "CIRCOLO RICREATIVO DI CAMPOMIGLIAIO APS" con sede in Comune di Scarperia e San Piero, a San Piero a Sieve, via Campomigliaio n. 85, codice fiscale: 90015260483, Partita IVA 05323700483, mi dichiara che è qui convocata l'Assemblea dei soci di detta associazione, ex artt. 12 e 13 del vigente Statuto, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- approvazione nuovo Statuto del Circolo ricreativo di Campomigliaio APS in ottemperanza alla legge sul Terzo Settore;  
- varie ed eventuali.

Ai sensi dell'art. 15 del vigente statuto, presiede l'assemblea il medesimo Presidente del Consiglio Direttivo il quale, chiama me Notaio a fungere da segretario.

Il Presidente, constata e fa constare:

- che è qui riunita in questo luogo giorno e ora, a seguito di regolare convocazione affissa nella sede sociale dal 14 luglio 2024, l'assemblea degli associati per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno;

- che del Consiglio Direttivo sono presenti i signori:  
\* esso comparente - Presidente; i vicepresidenti Pieri Andrea e Lombardi Stefano e Guidalotti Gabriella e i consiglieri Naldi Claudia, Naldi Raffaello, Francini Massimo, Del Bianco Piero, Del Bianco Mauro, Giovannetti Gianna e Maiani Daniele;

- che è presente il sindaco revisore Alessandro Chiesi;  
- che sono presenti e rappresentati n. 67 (sessantasette) associati - di cui 34 (trentaquattro) per delega - su un totale di 104 (centoquattro) associati, come da scheda presenze e deleghe agli atti dell'associazione, e che gli associati

Firmato digitalmente da  
GABRIELE CARRESI  
C:IT  
O: DISTRETTO NOTARILE DI  
FIRENZE:80005930484

Reg.to a Firenze-Atti Pubblici

il 26/07/2024

al numero 29860

serie 1T

della quota sociale, e pertanto che, a norma di legge e del vigente statuto, l'assemblea è atta a deliberare.

Passando a trattare l'unico punto all'ordine del giorno il Presidente espone agli intervenuti i motivi che rendono opportuno procedere ad una modifica del vigente statuto dell'associazione.

A tal fine il Consiglio Direttivo ha predisposto un nuovo testo dello statuto che gli associati presenti dichiarano aver già visionato in precedenza e del quale il Presidente illustra le modifiche apportate, in particolare:

- a) modifica dell'art. 4 - ASSOCIATI, con aggiunta delle parole "avendo raggiunto la maggiore età";
- b) modifica all'articolo 8 - SANZIONI DISCIPLINARI, con soppressione del punto b) del capoverso 2 (due) e soppressione del capoverso 3 (tre);
- c) modifica all'art. 12 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI, con soppressione delle parole "da lui nominato" al capoverso 7 (sette);
- d) modifica all'art. 14 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO, in particolare la modifica del numero dei componenti del Consiglio Direttivo che passa da undici a: un Presidente; un Vicepresidente; un segretario; da tre a sei consiglieri secondo il numero indicato dall'assemblea; nonché la soppressione del sesto capoverso;
- e) l'aggiunta dell'art. 16 - SEGRETARIO, con conseguente slittamento numerale di tutti i seguenti articoli;
- f) modifica all'art. 17 - COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI, con riformulazione totale dell'articolo.

Il presidente chiede agli associati se qualcuno dei presenti vuole che vengano messi in approvazione singoli articoli e che in mancanza di richiesta verrà messo in approvazione lo statuto nella sua interezza; chiede inoltre se si vuole aprire discussione su quanto all'ordine del giorno.

Nessuno chiede la parola e nessuno chiede la votazione per singoli articoli.

Viene quindi messo in votazione l'intero statuto e l'assemblea col voto favorevole di 67 (sessantasette) associati tra presenti e rappresentati, approva il nuovo statuto.

Quindi il Presidente mi consegna detto nuovo testo di Statuto che si compone di n. 25 (venticinque) articoli, che allego al presente atto sotto lettera A).

Niente altro essendoci da deliberare l'assemblea si scioglie ed il presente verbale si chiude essendo le ore ventidue e dieci minuti.

Le spese del presente atto sono a carico dell'Associazione.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia salvo quanto scritto di mia mano su quattro facciate e quanto della quinta di due fogli.

Letto da me notaio al comparante in assemblea, il quale dichiara il presente atto conforme alla propria volontà.

F.to Lombardi Gabriele

F.to GABRIELE CARRESI NOTAIO

**Copia conforme all'originale  
che si rilascia per uso di legge**

**DOTT.  
GABRIELE CARRESI**

Allegato 44.758 fascicolo

ASSOCIAZIONE "CIRCOLO RICREATIVO DI CAMPOMIGLIAIO APS"

Statuto

TITOLO I

Costituzione-Natura- Principi-Scopi

Art. 1 COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE- SEDE - DURATA

1. E' costituita una Associazione denominata "CIRCOLO RICREATIVO DI CAMPOMIGLIAIO APS", da ora in avanti "Circolo", con sede nel Comune di Scarperia e San Piero, all'indirizzo tempo per tempo determinato dall'Organo amministrativo.
2. La sede potrà essere trasferita all'interno del Comune, con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione.
3. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 NATURA PRINCIPI E VALORI

1. Il "Circolo" è una Associazione democratica, volontaria, autonoma, pluralista, libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici e senza fini di lucro.
2. L'Associazione persegue e tutela la propria autonomia, anche nell'ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.
3. L'Associazione si riconosce nei valori che caratterizzano la tradizione libera e democratica dell'associazionismo e pertanto ispira il proprio Statuto anche ai principi di:
  - o democrazia, racchiudente i principi fondamentali di trasparenza, integrità, partecipazione e sintesi, che riflette la politica che l'Associazione vuole difendere anche nel Paese;
  - o solidarietà, come carattere primario della sua natura associativa;
  - o responsabilità e sviluppo verso il sistema socio/economico, i cui riflessi siano volti a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un'economia competitiva, concreta, efficiente ed efficace anche attraverso la semplificazione dalla burocrazia.

Art. 3. SCOPI

L'Associazione Circolo Ricreativo Campomigliaio ha lo scopo principale di promuovere socialità e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei

propri soci come dell'intera comunità, realizzando le attività che l'Assemblea dei soci riterrà opportuno svolgere per il raggiungimento dei propri fini.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di

solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento del Circolo.

Il Circolo, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

2. Per la realizzazione di tali scopi il Circolo può, tra l'altro:

- o promuovere o partecipare ad iniziative d'interesse generale con altre Associazioni;

- o promuovere ed organizzare convegni, tavole rotonde, incontri, seminari di studio, ricerche, temi economici e di interesse generale;

- o raccogliere, elaborare e fornire tutti gli elementi, notizie e dati che possano comunque avere interesse per i settori degli Associati;

- o svolgere eventuali attività editoriali, anche dotandosi di agenzie di stampa ed organi di informazione, nonché svolgere attività divulgativa e informativa anche sui social o via web o tramite campagne e/o eventi di sensibilizzazione in forma individuale o con altri soggetti pubblici o privati;

- o svolgere, in genere, tutte le attività che si riconosceranno utili al raggiungimento dei fini istituzionali, anche mediante iniziative eventualmente a carattere commerciale e raccolta fondi nel limite e rispetto della vigente normativa;

3. Il "Circolo" persegue i propri scopi secondo criteri di indipendenza ed uniforma i suoi comportamenti a principi di democrazia, trasparenza, anche finanziaria, e rigore gestionale.

## TITOLO II ORGANI

### Associati

#### Art. 4 ASSOCIATI

1. Possono essere Associati all'Associazione il Circolo Ricreativo di Campomigliaio aps tutti coloro che, avendo raggiunto la maggiore età e condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

#### Art.5 PROCEDURA PER L'AMMISSIONE

1. La domanda di ammissione a socio, comprensiva anche della dichiarazione di accettazione dello Statuto e dei Regolamenti interni deve essere inviata al Presidente debitamente sottoscritta.
2. Nella domanda di adesione sono contenuti i dati necessari e gli eventuali allegati che devono essere forniti affinché sia vagliata la domanda di ammissione.
3. Decorsi i 10 (dieci) giorni dalla richiesta di adesione, la stessa si intende accettata, pertanto il richiedente acquista la qualità di Associato già per l'annualità in corso.
4. In caso di mancata accettazione il richiedente, entro i 20 (venti) giorni successivi dalla comunicazione scritta di rifiuto può inoltrare istanza scritta al Presidente per conoscere dettagliatamente i motivi del rifiuto. Le comunicazioni devono essere inviate via P.E.C. o, in subordine, tramite raccomandata a.r. Il Consiglio Direttivo entro i 30 giorni successivi istruisce ed effettua le verifiche opportune. Compiuta l'istruttoria, convoca, nei successivi due mesi, una riunione di Assemblea, con all'ordine del giorno la mancata accettazione del richiedente, e votata a maggioranza dei componenti. La delibera verrà comunicata all'interessato nei successivi venti giorni nella modalità predetta.

#### Art. 6 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Il rapporto Associativo e le modalità di Associazione sono disciplinate dal presente Statuto e dai Regolamenti, se presenti, in maniera uniforme per tutti gli Associati, affinché sia garantita l'effettività del rapporto Associativo e la democrazia.
2. Il sistema dell'Associazione si basa sulla confluenza e sulla coerenza in una logica di sistema unitario fondato sulla utilità, reciprocità e creazione di valore.
3. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita Associativa, salvo il diritto di recesso.
4. L'adesione in qualità di Associato è rinnovata tacitamente per l'anno successivo salvo disdetta da inviarsi a mezzo P.E.C. o raccomandata a.r. entro il 30 settembre di ogni anno.
5. I soci sono tenuti a:
  - \* accettare lo Statuto ed i Regolamenti;
  - \* rispettare le regole di comportamento contenute nello Statuto e nei Regolamenti;
  - \* rispettare le delibere;
  - \* ottemperare alla contribuzione di cui all'articolo 7.

Il mancato pagamento della quota comporta la sospensione dei diritti di elettorato attivo e passivo, salvo la regolarizzazione della morosità prima della data di convocazione;

\* a fornire all'Associazione le informazioni che potranno essergli richieste, relative alla sua impresa, autorizzandone irrevocabilmente, purché sia garantito l'anonimato, l'utilizzo e l'elaborazione a fini statistici, di ricerca e quant'altro con qualsiasi mezzo, anche informatico, nonché il loro inserimento in banche dati;

\* impegnarsi a garantire una partecipazione attiva alla vita e allo sviluppo dell'Associazione;

\* frequentare i locali del circolo;

\* nell'autonomo svolgimento della propria attività, ciascuno degli associati deve, inoltre, uniformare la sua condotta allo spirito associativo, nonché alla dignità ed alla serietà professionale e tecnica che si impongono ad ogni categoria;

\* riconoscere tra i valori fondanti dell'Associazione il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali o mafiose e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge, al fine di contrastare e ridurre le forme di controllo delle imprese e dei loro collaboratori che alterano di fatto la libera concorrenza;

\* respingere e contrastare ogni forma di estorsione, usura o altre tipologie di reato poste in essere da organizzazioni criminali o mafiose;

6. I diritti dei singoli associati sono:

\* esercitare il diritto di voto secondo le norme del presente Statuto;

\* esprimere in assemblea un solo voto;

\* essere eletto, secondo le norme del presente statuto;

\* partecipare attivamente all'attività dell'Associazione nelle forme previste dallo Statuto e dai Regolamenti, se presenti.

7. Per poter fruire dei servizi offerti dall'Associazione, è necessario essere Associati.

#### Art. 7 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

1. Gli associati sono obbligati a versare tutti i contributi annualmente stabiliti dall'Assemblea, salvo disdetta dell'Associato di cui all'art. 6.

2. I contributi che gli associati sono tenuti a corrispondere annualmente sono un contributo ordinario fisso, nella misura determinata dall'Assemblea.

3. Eventuali ulteriori contributi straordinari rispetto a quelli di cui al punto 2 devono essere approvati

dall'Assemblea.

4. Contributi speciali per specifiche iniziative che comportino consistenti oneri a carico della generalità degli associati, ovvero a carico degli associati che esercitano determinate attività possono essere proposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea annualmente.

5. Con apposito deliberazione, redatta dal Consiglio Direttivo, vengono definiti i criteri di determinazione di tutti i contributi associativi annuali, le modalità e tempi di versamento dei medesimi.

6. I contributi corrisposti sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti "mortis causa", e non rivalutabili.

#### ART. 8 SANZIONI DISCIPLINARI

1. Qualora un Organo dell'Associazione od un associato riscontrino una inosservanza degli obblighi di cui al presente Statuto, del Regolamento o delle delibere, od un comportamento comunque incompatibile gli obblighi assunti, il Presidente dell'Associazione, se richiestone per iscritto, ne rimette l'esame al Consiglio Direttivo il quale, ove ritenga che i fatti denunciati abbiano rilevanza, li contesta all'interessato, invitandolo a presentare entro 20 giorni le proprie deduzioni. Entro 60 giorni, sentito l'interessato, il Presidente dell'Associazione esprime il proprio parere sulla esistenza e sulla rilevanza dei fatti contestati.

2. Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti dell'interessato, a seconda della gravità del caso, una delle seguenti sanzioni:

- a. richiamo scritto;
- b. esclusione ai sensi del successivo art. 9, lettera b.

#### Art. 9 PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

1. La qualifica di Associato si perde:

- a. per recesso volontario, da inviarsi per iscritto, via P.E.C. o raccomandata al Presidente entro il 30 settembre dell'anno in corso, e che non esonera l'interessato dall'obbligo di corrispondere i contributi associativi pregressi e per l'intero anno in corso, e non estingue gli obblighi ed i debiti assunti nei confronti della Associazione.

Gli effetti del recesso decorrono dall'inizio dell'anno successivo a quello della comunicazione, purché questa sia effettuata entro il 30 settembre dell'anno in corso.

- b. per esclusione a seguito di mancato pagamento dei contributi associativi, di cui all'articolo 7, entro il



termine assegnato dal Consiglio Direttivo; per comportamenti disonorevoli, o perché col proprio comportamento l'Associato pregiudichi il buon andamento dell'unitarietà associativa; nonché per mancato rispetto degli obblighi dello Statuto, dei Regolamenti e delle Delibere. L'esclusione non esonera l'interessato dall'obbligo di corrispondere i contributi associativi pregressi e per l'intero anno in corso, e non estingue gli obblighi ed i debiti assunti nei confronti della Associazione.

#### ART. 10 ASSOCIATI ONORARI

1. La nomina di Associati onorari può essere deliberata dall'Assemblea verso coloro che hanno acquisito meriti di particolare rilievo per impegno e dedizione nella valorizzazione delle imprese.
2. I soci onorari hanno il diritto a partecipare ai lavori dell'Assemblea con tutti i diritti riservati agli altri associati

### TITOLO III

#### Organi dell'Associazione

##### Art. 11 ORGANI

1. Sono organi dell'Associazione:
  - a. L'Assemblea degli Associati;
  - b. Il Consiglio Direttivo;
  - e. Il Collegio dei Revisori dei Conti (se costituito);
  - c. Il Collegio dei Probiviri (se costituito);
2. Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito, è ammesso il rimborso spese, previa documentazione attestante le stesse, nel caso in cui l'Assemblea stabilisca che deve essere corrisposto un compenso, questo deve essere determinato nei limiti concessi dalla legislazione vigente, a seconda di quanto stabilirà periodicamente l'Assemblea degli Associati. Non è in ogni caso consentito corrispondere, anche in natura, ai componenti della Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dalla vigente normativa di riferimento.

##### Art. 12 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1. L'Assemblea degli Associati (anche Assemblea) è l'Organo sovrano dell'Associazione. Essa è formata da tutti gli Associati in regola con gli adempimenti Statutari ed i Regolamenti.
2. Hanno diritto di voto solamente gli Associati in regola con il versamento dei contributi associativi.
3. Ciascun Associato ha diritto ad un voto e non è ammessa la votazione su delega. Di norma, salvo diversa

delibera dell'assemblea ed in occasione della elezione degli organi Associativi, le votazioni avvengono per alzata di mano o in qualunque altra modalità idonea a rendere certa la votazione.

4. L'Assemblea si radunerà almeno una volta l'anno entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli Associati più uno aventi diritto di voto e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti esprimibili in tale sede.

Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati e delibererà sempre a maggioranza dei voti esprimibili in tale sede.

5. L'elezione degli Organi è valida quando sia presente almeno la metà più uno degli aventi diritto in prima convocazione; qualora non si sia raggiunto il quorum, in seconda convocazione l'Assemblea potrà validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti.

6. L'Assemblea è altresì convocata, oltre che con la cadenza prevista dallo Statuto, ogniqualevolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, nonché qualora ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1/3 (un terzo) degli Associati in regola con le norme Statutarie e Regolamentari, nella richiesta devono essere indicati gli argomenti da trattare.

7. L'Assemblea è convocata, a mezzo del Consiglio Direttivo, dal Presidente dell'Associazione, il quale la presiede e ne regola lo svolgimento. In assenza del Presidente presiede l'Assemblea il Vicepresidente.

8. E' possibile tenere le adunanze dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, via web, alle seguenti condizioni:

- \* ne deve essere dato atto nei relativi verbali;
- \* siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- \* sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- \* sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- \* sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

\* siano identificati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di assemblea totalitaria, i luoghi audio-video collegati.

9. La convocazione assembleare è fatta con avviso inviato agli associati tramite qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

10. Nell'avviso di convocazione assembleare vengono indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza, la modalità, l'elenco delle materie da trattare e potrà essere prevista data e ora diversa ed ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

In caso di urgenza è ammessa la convocazione con avviso da inviarsi, tramite qualunque mezzo, che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

11. Le trattazioni dell'ordine del giorno vengono riassunte in un verbale riportante la data dell'assemblea che viene sottoscritto da chi preside l'Assemblea e dal Segretario nominato.

Su richiesta degli Associati, nel verbale devono essere riassunte anche le eventuali dichiarazioni effettuate dai presenti pertinenti all'ordine del giorno.

12. I verbali verranno raccolti nel libro verbali dell'Assemblea e restano depositati presso la Sede dell'Associazione; ogni Associato può consultarli, previo appuntamento a semplice richiesta scritta.

13. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alle norme di legge e al presente Statuto, obbligano tutti gli Associati, ancorché dissenzienti.

#### Art. 13 ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

Sono di competenza dell'Assemblea:

- \* stabilire le linee di strategia politica, di programma e di indirizzo dell'Associazione, individuandone gli obiettivi in relazione alle esigenze ed agli interessi degli Associati;
- \* esaminare l'andamento dell'Associazione;
- \* determinare, su proposta dal Consiglio Direttivo, l'ammontare dei contributi ordinari fissi e variabili, nonché su ogni altro contributo di cui all'articolo 7;
- \* approvare annualmente il rendiconto (bilancio) preventivo e consuntivo dell'Associazione proposto dal Consiglio Direttivo;
- \* eleggere i componenti della Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Proibiviri (questi ultimi se nominati);
- \* eleggere il Presidente ed il VicePresidente;
- \* deliberare, nel rispetto delle competenze statutarie,

su ogni altro punto all'ordine del giorno;

\* deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intenda sottoporre;

\* approvare lo Statuto e le sue eventuali modifiche, nonché i Regolamenti e le eventuali modifiche, con la presenza di almeno il 50% più uno dei suoi componenti effettivi e con una maggioranza di almeno i due terzi più uno dei presenti;

\* sciogliere l'Associazione nei modi e termini di cui all'articolo 22.

#### Art. 14 Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è un Organo collegiale di amministrazione della società ed è composto da:

- un Presidente,
- un Vicepresidente,
- un Segretario,
- da tre a sei consiglieri secondo il numero indicato dall'Assemblea.

2. È presieduto dal Presidente, dura in carica QUATTRO esercizi e rimane in carica fino all'approvazione del rendiconto (bilancio) dell'ultimo esercizio del periodo di nomina.

3. In caso di scadenza del Consiglio Direttivo, lo stesso rimarrà in carica con le sole funzioni di ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo.

4. Il Consiglio Direttivo può investire i propri componenti di specifici ruoli, quali per esempio Segretario e Tesoriere, se non nominati dall'Assemblea.

5. Qualora durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, lo stesso, coopterà il primo dei non eletti alle ultime elezioni. il Consigliere cooptato durerà in carica fino al termine del mandato previsto per il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo provvede all'elezione fra i suoi membri del Presidente, del Vicepresidente e se ritenuto opportuno del Segretario e del Tesoriere stabilendone compiti e mandato.

7. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sette membri e delibera a maggioranza dei presenti.

8. Le votazioni per la nomina delle cariche sociali hanno luogo a scrutinio segreto; le votazioni sugli altri oggetti posti all'ordine del giorno, hanno luogo per alzata di mano. Delle deliberazioni prese dall'assemblea e delle relative discussioni sarà redatto processo verbale dal segretario.

9. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente che ne stabilisce l'ordine del giorno. Inoltre può essere convocato, per specifiche questioni, su richiesta di

almeno un terzo dei suoi componenti in carica.

10. Nel caso in cui un membro del Consiglio Direttivo deserti di partecipare ai lavori per quattro volte in un anno viene estromesso dal Consiglio Direttivo con voto favorevole della maggioranza dei membri in carica, eccetto colui sul quale si procede.

11. I membri del Consiglio Direttivo decadono dalla carica se non in regola con i puntuali versamenti dei contributi annui di cui all'articolo 7.

12. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato con un preavviso di almeno sette giorni tramite qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, oppure, in caso d'urgenza, sempre tramite qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 24 ore prima dell'adunanza. E' ritenuta valida l'adunanza quando, anche senza convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri e l'intero Collegio dei Revisori dei Conti, se questi ultimo nominato.

12. Le riunioni del Consiglio direttivo sono aperte ai Soci della Società e possono essere invitati ad assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo tutti coloro la cui presenza è ritenuta opportuna da chi presiede.

13. Il Consiglio Direttivo provvede annualmente alla stesura del rendiconto di esercizio (bilanci) preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione della Assemblea. Stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione, elaborerà i Regolamenti per disciplinare e organizzare l'attività dell'Associazione, i quali dovranno essere approvati dall'Assemblea.

14. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare Commissioni e ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'Associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

15. Il Consiglio Direttivo, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea, è investita di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, tra cui attuare e sviluppare le relative iniziative, le linee programmatiche di politica ed organizzativa e strategica dell'Associazione stabiliti dall'Assemblea, costituire le strutture necessarie alla realizzazione dei deliberati dell'Assemblea, nominandone i responsabili e deliberandone le funzioni, dare esecuzione alle decisioni del

Collegio dei Revisori dei Conti, proporre all'Assemblea gli importi dei contributi di cui all'articolo 7.

Art. 15 PRESIDENZA-PRESIDENTE e VICEPRESIDENTE

1. Il Presidente ed il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio Direttivo al suo interno, possono partecipare alla votazione secondo quanto previsto dal presente statuto, e restano in carica per quattro anni.

3. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

4. Venendo a mancare il Presidente, la riunione del Consiglio Direttivo, per la nuova elezione, deve essere convocata entro un mese. Nel periodo di vacanza svolge le funzioni del Presidente il Vicepresidente da lui nominato ovvero, in caso di assenza od impedimento del Vicepresidente il Consigliere più anziano di età, che eserciterà l'incarico per il tempo strettamente necessario. Il nuovo Presidente eletto resta in carica fino alla scadenza del mandato del predecessore.

5. Il Presidente:

- \* ha funzioni di rappresentanza politico-istituzionale;
- \* ha la rappresentanza nelle sedi pubbliche ed istituzionali;
- \* promuove l'attività sociale del Circolo;
- \* verifica l'attuazione dei deliberati;
- \* può assumere delibere aventi carattere d'urgenza, sottoponendole successivamente all'assemblea e ove previsto al Consiglio Direttivo per la ratifica;
- \* svolge tutte le altre attività non espressamente disciplinate e riservate all'Assemblea ed al Consiglio Direttivo;
- \* ha potere di impulso e vigilanza sul buon andamento della "Associazione";
- \* presiede il Consiglio Direttivo ed è il rappresentante legale di "Associazione" a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti;
- \* ha il potere esclusivo di sottoscrivere obbligazioni e concludere anche accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi sulla base di conforme delibera degli organi statutari, nonché il potere di firma esclusivo degli atti dell'Associazione;
- \* può conferire deleghe per il compimento degli atti nell'ambito delle proprie competenze.
- \* convoca e presiede l'Assemblea, a mezzo il Consiglio Direttivo, stabilendone l'ordine del giorno e la presiede;
- \* propone al Consiglio Direttivo la nomina di eventuali meri Portavoce dell'Associazione, ai quali non è attribuita alcuna rappresentanza di agire in nome e per conto della Associazione, che resta in capo al Presidente, informandone l'Assemblea;
- \* spetta, in ogni caso, al Presidente il potere di dele-

gare soggetti, scelti nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'Associazione, per il compimento di specifici atti di cui è titolare, attribuendo loro, con l'atto di designazione, i relativi compiti e le relative funzioni;

\* il Presidente può delegare al Vicepresidente alcune delle proprie attribuzioni, determinandone i limiti e le modalità di esercizio, mantenendo comunque facoltà di impartire direttive ai delegati e di avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

#### Art. 16 SEGRETARIO

Il Segretario deve:

- a. Redigere i verbali di tutte le adunanze;
- b. Conservare il sigillo della società;
- c. Tenere il ruolo dei soci;
- d. Firmare dopo il Presidente tutti gli atti della Società;
- e. Trasmettere gli ordini del giorno e gli inviti per le adunanze;
- f. Rilasciare i mandati di entrata e di uscita;
- g. Redigere i bilanci, anche avvalendosi di professionisti esterni;
- h. Conservare tutti gli atti dell'Associazione, tenendone un ordinato protocollo e compilare un esatto inventario di tutto immobiliare che l'Associazione potesse venire a possedere.

Il Segretario cura la riscossione di ogni e qualunque provento e ha la custodia dei fondi sociali e cura i pagamenti dei mandati firmati dal Presidente.

Il Segretario esegue tutte quelle spese deliberate dal Consiglio Direttivo curandone la maggiore economia.

#### Art. 17 COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

L'organo dei Sindaci revisori può essere monocratico o collegiale.

In caso di composizione collegiale, i membri sono eletti in numero dispari e mai inferiore a tre, dall'Assemblea generale ogni quadriennio; il Presidente del Collegio Sindacale deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili, così come previsto dal D. Lgs. 117/2017. I Sindaci revisori non fanno parte del Consiglio Direttivo e sorvegliano l'amministrazione sociale procedendo a verifiche, controllano la tenuta dei libri, l'andamento dell'amministrazione e lo stato di cassa. Verificano e controfirmano i resoconti periodici che il Consiglio è obbligato a fare, i bilanci annuali, e vigilano che sia scrupolosamente osservato lo statuto sociale in quello che riguarda la gestione l'amministrazione.

#### ART. 18 COLLEGIO DEI PROBIVIRI -FACOLTATIVO

1. Il Collegio dei Probiviri, se costituito, è composto da un Presidente e da due membri, anche esterni, eletti dall'Assemblea. Essi durano in carica per due anni a far data dalla delibera assembleare di nomina e sono rieleggibili per tre mandati. L'Assemblea elegge, per la stessa durata, anche due membri supplenti.
2. I Probiviri dirimono, anche in qualità di arbitri amichevoli compositori, le controversie eventualmente insorte nell'ambito dell'Associazione fra associati, che gli associati stessi hanno la facoltà, e non l'obbligo, di deferire al loro giudizio, in ogni caso per il tramite del Presidente dell'Associazione.
3. Spetta, altresì, ai Probiviri il compito di esprimere il proprio parere sui provvedimenti disciplinari di cui all'articolo 9.
4. In caso di astensione o di ricusazione di alcuni dei suoi membri effettivi, per i motivi di cui all'art. 51 del Codice di Procedura Civile, gli astenuti o ricusati vengono sostituiti per quella determinata vertenza con i membri supplenti; qualora, ciò nonostante, il Collegio dei Probiviri non possa costituirsi nel numero di cinque membri previsto dal primo comma, il Collegio stesso, su richiesta del suo Presidente, può venire integrato con membri sostituiti nominati dall'Assemblea per la definizione della particolare controversia, salvo che, nel caso di controversie tra associati, le parti interessate non concordino di rimetterne la nomina al Presidente dell'Associazione.

#### TITOLO IV

##### Fondo comune e Rendiconti Art. 19 FONDO COMUNE

1. Il Fondo Comune dell'Associazione è costituito:
  - a) dai contributi associativi annuali, detratte le spese di gestione, nonché da tutti i beni mobili ed immobili acquistati col Fondo Comune;
  - c) da versamenti volontari degli Associati;
  - e) da contributi, sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi pubblici e/o privati, o di Associati;
  - f) da eventuali introiti, anche di carattere commerciale, che l'Associazione potrà eventualmente conseguire in seguito all'organizzazione di iniziative a sostegno della propria attività istituzionale.
2. L'entità e le modalità di versamento dei contributi associativi annuali sono decise dall'Assemblea su proposta della Consiglio Direttivo.

##### Art. 20 ESERCIZIO E RENDICONTO (BILANCIO)

1. L'esercizio contabile dell'Associazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, fatta eccezione per il primo esercizio.



2. Il rendiconto (bilancio) consuntivo dall'Assemblea deve essere approvato entro il mese di aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio

3. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali.

4. Gli utili o gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

## TITOLO V Disposizioni generali

### Art.21 AUTONOMIA

Il "Circolo" ha una propria autonomia giuridica, economica, finanziaria e patrimoniale, nei limiti e sensi di legge, ed è dotata di un proprio fondo comune costituito ai sensi dell'articolo 19.

### Art. 22 SCIoglimento

1. Lo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea in seduta plenaria, appositamente convocata dalla Presidenza, con un numero di voti favorevoli non inferiore ai tre quarti degli Associati presenti o per motivi di legge.

2. In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'Organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 622, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

### Art. 23 REGOLAMENTI

I Regolamenti definiscono le norme di attuazione del presente Statuto. Tali norme non possono essere in contraddizione con la lettera e lo spirito dello Statuto, pena la nullità delle stesse.

### ART. 24 ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO E MANDATO PER ADEMPIMENTI

1. Le norme contenute nel presente statuto entrano in vigore dalla data di approvazione.

3. L'Assemblea attribuisce ed affida con i più ampi poteri di merito al Presidente pro tempore dell'Assemblea, espresso e formale mandato per ogni e qualsivoglia competenza allo stesso attribuita delle norme del presente Statuto e per tutti gli adempimenti che si ren-

deranno necessari per il suo deposito e la sua registrazione.

Art. 25 RINVIO NORMATIVO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento e si applicano le norme di legge vigenti in materia.

F.TO LOMBARDI GABRIELE

F.TO GABRIELE CARRESI NOTAIO

**Copia conforme all'originale**

Certifico, io sottoscritto Notaio che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale documento, su supporto cartaceo, regolarmente sottoscritto nella raccolta ai miei atti. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Borgo San Lorenzo, viale Eurpa Unita n. 6 il ventisei luglio duemilaventiquattro.

File firmato digitalmente dal notaio GABRIELE CARRESI

# Circolo Ricreativo Campomigliaio APS

## Regolamento Interno

### ART.1

Il Circolo Ricreativo di Campomigliaio aps può affiliarsi a qualsiasi Ente o Associazione Nazionale di suo gradimento, purché esse non siano in contrasto con lo Statuto Sociale.

L'affiliazione è deliberata dal Consiglio Direttivo che ne stabilisce le condizioni e la durata.

### ART. 2

Il Consiglio Direttivo si riunisce tramite convocazione scritta, in forma digitale o cartacea.

La Convocazione, inviata a cura del Presidente e fatta pervenire ai Consiglieri almeno tre giorni prima della data della riunione deve contenere:

data, ora e luogo della convocazione;

ordine del giorno

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale a cura del Segretario (se nominato) o di uno dei membri individuato dal Consiglio stesso all'inizio della riunione.

Il verbale viene sottoscritto dal redattore e dal Presidente e portato all'approvazione del Consiglio nella prima riunione successiva.

Il verbale viene inserito nel relativo registro a cura del Segretario (se nominato) o del Presidente.

### ART. 3

Nella prima riunione di insediamento il Consiglio Direttivo prende atto delle consegne ricevute dal Consiglio uscente annotate a cura del Presidente uscente procede alla nomina delle cariche sociali di sua competenza.

### ART. 4

I membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto ad alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico. Possono ricevere rimborsi per le spese effettivamente sostenute per ragioni di servizio e validamente documentate.

### ART. 5

Il Consiglio Direttivo ha piena di gestione ordinaria e straordinaria degli impegni economici a carico della Società entro il limite massimo di € 20.000.

Per le spese di importo superiore il Consiglio richiede preventivamente l'approvazione all'Assemblea.

Qualora si tratti di importi eccedenti i 20.000 euro necessari per interventi di comprovata urgenza e non procrastinabili, il Consiglio può deliberare la spesa salvo poi ratifica assembleare nella prima assemblea utile.

### ART. 6

Il Consiglio Direttivo dispone tutti i provvedimenti che ritiene opportuni per il Servizio dei Bar anche prevedendo, se necessario, l'affidamento a titolo oneroso del Servizio di Banconiere.

È facoltà del Consiglio Direttivo, o di un suo membro a ciò delegato, effettuare il controllo e l'inventario della merce in carico al bar ed un riscontro di cassa ogni qual volta lo ritenga opportuno e comunque con periodicità almeno trimestrale.

### ART. 7

Il Tesseramento annuale ha inizio il 1° settembre e termina il 31 dicembre.

I soci non in regola entro tale termine con il pagamento della Quota Sociale sono sospesi nell'esercizio dei loro Diritti sociali e in particolare dalla partecipazione con diritto di voto e di elezione all'Assemblea Generale.

### ART. 8

Per l'Ammissione come Nuovo Socio è prevista una forma di Associazione Provvisoria della durata di DUE ANNI prima della iscrizione definitiva.

Verrà confermata l'Iscrizione definitiva solo nel caso in cui si riconosca una partecipazione attiva da parte del Socio almeno ad alcune delle iniziative sociali organizzate nel corso dell'anno.

Per diventare soci è necessario aver raggiunto la maggiore età

### ART. 9

In caso di decesso di un socio, qualora la famiglia esprima una volontà in tal senso, i locali sociali resteranno chiusi il giorno del Funerale.

### ART. 10

In un tempo congruo precedente la tornata elettorale, il Consiglio nomina una Commissione Elettorale composta da tre soci.
ART. 11
Tutti coloro che intendano candidarsi alle cariche sociali inviano comunicazione scritta alla Commissione elettorale. La Commissione Elettorale ha facoltà di accettare o meno la Candidatura, tenendo conto delle competenze ed esperienze necessarie per lo svolgimento del ruolo di Consigliere. Non possono in ogni caso essere eletti i Soci che facciano parte della Società da meno di due anni e che quindi si trovino ancora nella condizione di Associazione provvisoria.
ART. 12
I Soci che dopo aver fatto richiesta, intendano ritirare la propria Candidatura, devono comunicare la rinuncia per iscritto alla Commissione Elettorale almeno 15 giorni prima della votazione, così che questa abbia il tempo utile per modificare la lista dei Candidati.
ART. 13
Le procedure dell'iter Elettorale seguono quelle adottate di prassi e quindi:
- La Commissione Elettorale, come primo atto di insediamento elegge al suo interno un Presidente con il compito di attivare la Commissione in tutte le sue funzioni.
- La Commissione è responsabile del buon funzionamento dell'iter Elettorale e si attiva per validare le schede di votazione, allestisce il seggio e lo presidia per tutta la durata delle elezioni con almeno due membri.
- La Commissione procede allo spoglio delle schede dichiarando Valide o Nulle le Schede Votate e tenendo il conteggio dei voti ottenuti da ciascun candidato.
- Ad avvenuta votazione dà comunicazione dei Risultati e Convoca i Consiglieri Eletti nel più breve tempo possibile per la nomina delle Cariche Sociali.
ART. 14
Dal momento dell'insediamento la Commissione Elettorale è Responsabile di tutto l'andamento della Società, finché non sarà eletto il Nuovo Consiglio, in collaborazione con il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario uscente.
ART. 15
La Commissione Elettorale deve pubblicare 15 giorni prima della data fissata per le votazioni la lista dei Candidati e se entro 3 giorni non sono pervenuti reclami da parte dei Soci, dichiara valida la lista presentata.
ART. 16
La Commissione Elettorale deve preparare un Comunicato da affiggere all'albo sociale 7 giorni prima delle Elezioni indicando l'ora di inizio, di interruzione, di ripresa e di termine della votazione.
ART. 17
Il voto si esprime per preferenza facendo un segno di croce accanto o sopra al nome di ogni Candidato prescelto. Si possono esprimere un numero di preferenze fino ad un massimo di 1/3 dei componenti da eleggere.
ART. 18
Risulteranno eletti i candidati in numero pari ai componenti da eleggere che avranno riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità di preferenze sarà eletto il Candidato con maggiore Anzianità di iscrizione continuativa alla Società. In caso di impossibilità a stabilire l'esatta anzianità sociale sarà eletto il più anziano di età.
ART. 19
Sono da ritenersi nulle quelle schede che portano nomi, fregi, scritte estranee alle modalità di votazione.
ART. 20
La Commissione Elettorale può valutare eventuali situazioni non previste dal suddetto Regolamento Interno e decidere in merito caso per caso.
ART. 21
Il presente Regolamento Interno sostituisce integralmente il precedente ed entra in vigore dalla data odierna.